

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3714

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SGOBIO, DILIBERTO, RIZZO, FRANCI, BELLILLO, MAURA COS-
SUTTA, NESI, PISTONE, ANGIONI, ANNUNZIATA, BORRIELLO,
BOVA, BRUSCO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMO,
CARBONELLA, CHIANALE, CIMA, DE BRASI, GAMBA, GIU-
LIETTI, LETTIERI, MAZZARELLO, MAZZOCCHI, PANATTONI,
LUIGI PEPE, PERLINI, PISAPIA, RAVA, RICCIUTI, ROCCHI,
SANDI, SCIACCA, STRAMACCIONI, TANONI, TOLOTTI, TUCCI**

Introduzione dell'articolo 26-*bis* della legge 10 febbraio
1992, n. 164, in materia di classificazione dei vini passiti

Presentata il 25 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende spunto da una richiesta avanzata dall'associazione « Città del Vino », che riunisce 488 comuni associati e che, di concerto con il comune di Moltefalco, ha dato vita alla fondazione « Centro nazionale vini Passiti d'Italia », con la quale, fra l'altro, si chiede la classificazione dei vini passiti.

L'associazione chiede la modifica della legge vitivinicola nazionale in nome della salvaguardia del prodotto, poiché i vini passiti sono un patrimonio che merita di essere salvaguardato in modo opportuno e la loro protezione e valorizzazione pas-

sano da una tutela adeguata che attualmente non è prevista nella legislazione vitivinicola nazionale ed europea.

L'Italia è il Paese dell'Unione europea che vanta il più alto numero di IGT, DOC e DOCG in cui è prevista la produzione di vini passiti, cioè ottenuti mediante la pratica di appassire le uve (al sole, sulla pianta, nei fruttai, per effetto della *botrytis*, eccetera). Basti pensare che nell'ambito delle DOC sono circa 110, di cui 4 sono DOCG (Albana passito, in Emilia-Romagna; Sagrantino passito, in Umbria; Recioto di Soave, in Veneto; Verduzzo di Ramandolo, in Friuli-Venezia Giulia) e

abbracciano vini prodotti in tutte le regioni italiane, dalle Valle d'Aosta all'isola di Pantelleria, a conferma di quanto questa antichissima pratica sia connaturata con la nostra tradizione enologica. Ciò nonostante, questa tipologia, in realtà, non è mai stata adeguatamente descritta nell'ambito della legislazione vitivinicola nazionale (legge n. 164 del 1992) e di quella europea (regolamento (CE) n. 1493/1995 del Consiglio, del 17 maggio 1999), al contrario della tipologia vini liquorosi, e questo vuoto crea una notevole confusione

sia nel settore sia nel mercato. Tutto questo comporta che solitamente per vini passiti si intendono dei vini dolci, anche se non mancano esempi di vini secchi prestigiosi ottenuti con l'appassimento delle uve.

La modifica, nel concreto, darebbe slancio anche occupazionale e produttivo al settore, perché riconoscerebbe, finalmente, a questo particolare segmento vitivinicolo le caratteristiche legislative necessarie ai fini dell'incremento, della commercializzazione e della conseguente distribuzione del prodotto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al capo VIII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« ART. 26-bis. — (*Vini passiti*). — 1. Sono classificati vini passiti i vini ottenuti esclusivamente da uve bianche o nere o da entrambe sottoposte a sovraturazione, denominata "appassimento", con metodi naturali o artificiali, secchi o dolci, senza l'aggiunta di alcool.

2. Le denominazioni di origine DOC e DOCG e l'indicazione geografica IGT attribuite ai vini di cui al comma 1 devono riportare l'indicazione dei metodi di produzione e di affinamento del prodotto ».

€ 0,26



14PDL0043010